



CITTA' DI RAGUSA

Ordinanza Sindacale numero 1155

Data di registrazione 21/10/2021

OGGETTO: Divieto di vendita di oggetti, souvenir e gadget che richiamano o inneggiano alla mafia.

SETTORE 01 SERVIZI GENERALI -ORGANI ISTITUZIONALI- COESIONE SOCIALE

IL SINDACO

Premesso che il Consiglio Comunale ha dettato apposito atto di indirizzo riguardante la materia indicata nell'oggetto del presente atto;

Considerato che il Comune di Ragusa, come evidenziato nello Statuto Comunale, e segnatamente nell'art. 2, comma 1 bis, si impegna ad adottare tutti gli atti necessari per promuovere una cultura democratica e antimafiosa;

Ravvisato, in tale contesto, che deve essere continuamente e fortemente contrastato ogni tipo di atteggiamento, anche di mera indifferenza, di *favor* nei confronti della cultura mafiosa, promuovendo iniziative culturali, sociali ed amministrative idonee ad eliminarne alla radice la capacità lesiva del fenomeno mafioso;

Dato atto che ogni anno a Ragusa si riscontrano migliaia di presenze di visitatori, provenienti da tutto il mondo e che occorre rafforzare l'immagine del territorio ibleo avulso da ogni forma di attività riconducibile alla mafia;

Rilevato che nell'intero territorio siciliano sono vergognosamente presenti "linee commerciali" di prodotti tipo souvenir e gadget dove, talvolta in modo indiretto e subdolo, talvolta esplicitamente, viene miticizzato o esaltato il personaggio mafioso o il fenomeno mafioso;

Ravvisato che la suddetta attività è da ritenere, anche nell'ipotesi in cui non integri fattispecie di reato, pericolosa poiché alimenta una subcultura mafiosa, tristemente ancora presente in certi strati della società;

Ritenuto, altresì, che la vendita dei suddetti prodotti commerciali nel territorio di questo comune, mortifica la comunità ragusana, da anni impegnata nella diffusione della cultura della legalità e nel contrasto alla mafia.

Visto:

- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/ 2000 e s.m.i.;
- il D.L. 20/02/2017, n. 14 con modificazioni dalla L. 18/04/2017, n. 48 recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

ORDINA

Su tutto il territorio comunale, è fatto divieto di vendita di qualsiasi tipo di oggetto, souvenir, gadget che inneggi o semplicemente richiami "in termini positivi", in qualunque modo e forma, alla mafia ed alla criminalità organizzata in genere,

AVVERTE CHE

l'inosservanza della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 così come previsto dalla normativa di settore.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4° della legge n. 241/1990 si precisa che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia o alternativamente il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il presente provvedimento viene trasmesso, a mezzo pec, a:

- Prefettura di Ragusa
- Comando Polizia Municipale;
- Settore Sviluppo Economico di Ragusa;
- Questura di Ragusa;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Ragusa;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa.
- A tutti gli organi di informazione, per tramite ufficio stampa, ai fini della massima divulgazione della presente ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento
Pluchino Giannamaria

Sindaco
CASSI' GIUSEPPE / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)